Gazzetta ufficiale C 401

dell'Unione europea



Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

61° anno

7 novembre 2018

Sommario

II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2018/C 401/01 Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.8985 — Boeing/KLX) (¹)

2018/C 401/02 Avvio di procedura (Caso M.8713 — Tata Steel/thyssenkrupp/JV) (¹)

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Avviso all'attenzione delle persone cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione (PESC)

Consiglio



2018/C 401/03

	europea

2018/C 401/05		Tassi di cambio dell'euro	4
2018/C 401/06		Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione	5
2018/C 401/07		Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione	6
2018/C 401/08		Regime di identificazione elettronica notificato a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno	7
	V	Avvisi	
		PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI	
		Commissione europea	
2018/C 401/09		Invito a presentare proposte — EACEA 37/2018 nell'ambito del Programma Erasmus+ — KA3 — Sostegno alla riforma delle politiche — Reti e partenariati di erogatori d'istruzione e formazione professionale (IFP)	9
		PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA	
		Commissione europea	
2018/C 401/10		Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9160 — Centerbridge/Hospital Topco) — Caso ammissibile alla procedura semplificata (¹)	12
2018/C 401/11		Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9131 — Blackstone/Telereal Trillium/Real Estate JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata (¹)	13

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso M.8985 — Boeing/KLX)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 401/01)

Il 1º ottobre 2018 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (¹). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32018M8985. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

	(1)	GU	L	24	del	29.	1.200)4,	pag.	1.
--	-----	----	---	----	-----	-----	-------	-----	------	----

Avvio di procedura

(Caso M.8713 — Tata Steel/thyssenkrupp/JV)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 401/02)

Il 30 ottobre 2018 la Commissione ha deciso di avviare la procedura nel sopramenzionato caso avendo constatato che la concentrazione notificata suscita seri dubbi quanto alla sua compatibilità con il mercato comune. L'avvio di procedura comporta l'apertura di una seconda fase istruttoria sulla operazione notificata e non pregiudica la decisione finale sul caso. La decisione di avvio di procedura è adottata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) N. 139/2004 del Consiglio (¹).

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Per poter essere prese in considerazione nella procedura le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+ 32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o tramite il servizio postale, indicando il numero di caso M.8713 — Tata Steel/thyssenkrupp/JV, al seguente indirizzo:

Commissione europea Direzione generale Concorrenza Protocollo Concentrazioni 1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CONSIGLIO

Avviso all'attenzione delle persone cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione (PESC) 2017/2074 del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2018/1656 del Consiglio, e dal regolamento (UE) 2017/2063, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1653 del Consiglio, concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela

(2018/C 401/03)

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone di cui all'allegato I della decisione (PESC) 2017/2074 del Consiglio (¹), modificata dalla decisione (PESC) 2018/1656 del Consiglio (²), e all'allegato IV del regolamento (UE) 2017/2063 (³), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1653 del Consiglio (⁴), concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela.

Il Consiglio dell'Unione europea, dopo aver riesaminato l'elenco delle persone designate, ha deciso che le persone di cui ai suddetti allegati debbano continuare a figurare nell'elenco delle persone oggetto delle misure restrittive contemplate dalla decisione (PESC) 2017/2074 del Consiglio e dal regolamento (UE) 2017/2063 del Consiglio, concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela. I motivi che hanno determinato l'inserimento nell'elenco delle persone interessate sono specificati alle pertinenti voci di tali allegati.

Si richiama l'attenzione delle persone interessate sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti Internet di cui all'allegato III del regolamento (UE) 2017/2063 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare bisogni fondamentali o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 9 del regolamento).

Le persone interessate possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, prima del 23 agosto 2019, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include negli elenchi summenzionati scrivendo al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea Segretariato generale RELEX.1.C Rue de la Loi 175/Wetstraat 175 1048 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Tutte le osservazioni ricevute saranno prese in considerazione ai fini del riesame periodico, da parte del Consiglio, in conformità dell'articolo 13 della decisione (PESC) 2017/2074 e dell'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/2063.

Si richiama inoltre l'attenzione delle persone interessate sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell'Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma, e all'articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

⁽¹⁾ GU L 295 del 14.11.2017, pag. 60.

⁽²⁾ GU L 276 del 7.11.2018, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 295 del 14.11.2017, pag. 21.

⁽⁴⁾ GU L 276 del 7.11.2018, pag. 1.

Avviso all'attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive previste dal regolamento (UE) 2017/2063 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela

(2018/C 401/04)

Si richiama l'attenzione degli interessati sulle seguenti informazioni in conformità dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (¹):

La base giuridica del trattamento dei dati è il regolamento (UE) 2017/2063 del Consiglio (²), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1653 del Consiglio (³).

Il responsabile del trattamento dei dati è il Consiglio dell'Unione europea rappresentato dal direttore generale della DG RELEX (Affari esteri, allargamento e protezione civile) del Segretariato generale del Consiglio e il servizio incaricato del trattamento è l'unità RELEX.1.C, che può essere contattata al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea Segretariato generale RELEX.1.C Rue de la Loi 175/Wetstraat 175 1048 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Il trattamento è finalizzato all'elaborazione e all'aggiornamento dell'elenco delle persone oggetto di misure restrittive a norma del regolamento (UE) 2017/2063 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1653.

Gli interessati sono le persone fisiche che soddisfano i criteri di inserimento nell'elenco fissati in tale regolamento.

I dati personali raccolti comprendono i dati necessari per la corretta identificazione della persona interessata, la motivazione ed eventuali altri dati connessi.

I dati personali raccolti possono essere condivisi per quanto necessario con il servizio europeo per l'azione esterna e la Commissione.

Fatte salve le limitazioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettere a) e d), del regolamento (CE) n. 45/2001, le richieste di accesso, nonché le richieste di rettifica o di opposizione devono ricevere risposta in conformità della sezione 5 della decisione 2004/644/CE del Consiglio (4).

I dati personali saranno conservati per un periodo di cinque anni dal momento in cui l'interessato è stato cancellato dall'elenco delle persone soggette al congelamento dei beni o la validità della misura è scaduta, o per la durata del procedimento giudiziario nel caso in cui sia stato avviato.

Gli interessati possono rivolgersi al garante europeo della protezione dei dati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001.

⁽¹⁾ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 295 del 14.11.2017, pag. 21.

⁽³⁾ GU L 276 del 7.11.2018, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 296 del 21.9.2004, pag. 16.

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro (¹) 6 novembre 2018

(2018/C 401/05)

1 euro =

	Moneta	Tasso di cambio		Moneta	Tasso di cambio
USD	dollari USA	1,1428	CAD	dollari canadesi	1,4996
JPY	yen giapponesi	129,31	HKD	dollari di Hong Kong	8,9510
DKK	corone danesi	7,4593	NZD	dollari neozelandesi	1,7105
GBP	sterline inglesi	0,87313	SGD	dollari di Singapore	1,5693
SEK	corone svedesi	10,3470	KRW	won sudcoreani	1 280,90
CHF	franchi svizzeri	1,1460	ZAR	rand sudafricani	16,2351
ISK	corone islandesi	137,90	CNY	renminbi Yuan cinese	7,9015
NOK	corone norvegesi	9,5448	HRK	kuna croata	7,4383
BGN	· ·		IDR	rupia indonesiana	16 916,30
	lev bulgari	1,9558	MYR	ringgit malese	4,7604
CZK	corone ceche	25,833	PHP	peso filippino	60,482
HUF	fiorini ungheresi	322,06	RUB	rublo russo	75,3169
PLN	zloty polacchi	4,3088	THB	baht thailandese	37,644
RON	leu rumeni	4,6647	BRL	real brasiliano	4,2833
TRY	lire turche	6,1246	MXN	peso messicano	22,7736
AUD	dollari australiani	1,5789	INR	rupia indiana	83,3785

⁽¹) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione

(2018/C 401/06)



Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da due euro emessa dal Belgio e destinata alla circolazione

Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta la zona euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro (¹). Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 (²), gli Stati membri della zona euro e i paesi che hanno concluso con l'Unione europea un accordo monetario relativo all'emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, una delle quali è che si tratti unicamente di monete da due euro. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da due euro, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.

Paese di emissione: Belgio

Oggetto della commemorazione: il 50° anniversario del satellite ESRO 2B

Descrizione del disegno: il disegno raffigura il satellite ESRO 2B, il primo satellite lanciato con successo dall'Organizzazione europea di ricerche spaziali nel maggio del 1968 e messo in orbita attorno alla terra. ESRO 2B, anche noto come «IRIS» (International Radiation Investigation Satellite), una volta in orbita ha perlopiù condotto ricerche sui raggi X, le radiazioni cosmiche e le cinture di radiazioni terrestri.

In basso figurano il caduceo, marchio della Zecca di Utrecht, e lo stemma del comune di Hezele, marchio del direttore della Zecca del Belgio, la sigla del paese «BE» e le iniziali «L.L.» che rimandano al disegnatore della moneta, Luc Luycx.

Sull'anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell'Unione europea.

Tiratura: 260 000 monete

Data di emissione: ottobre 2018

⁽¹⁾ Cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, dove sono riportate le facce nazionali di tutte le monete emesse nel 2002.

⁽²) Cfr. le conclusioni del Consiglio «Economia e finanza» del 10 febbraio 2009 e la raccomandazione della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l'emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).

Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione

(2018/C 401/07)



Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da due euro emessa da Malta e destinata alla circolazione

Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta la zona euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro (¹). Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 (²), gli Stati membri della zona euro e i paesi che hanno concluso con l'Unione europea un accordo monetario relativo all'emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da due euro. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da due euro, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.

Paese di emissione: Malta

Oggetto della commemorazione: patrimonio culturale.

Descrizione del disegno: il disegno è stato creato da un alunno e raffigura una serie di motivi caratteristici del patrimonio maltese, segnatamente: un riferimento ai templi preistorici, che sono le più antiche strutture autoportanti al mondo, la cupola e il campanile di una chiesa, elementi architettonici tipici delle città e dei villaggi maltesi, e la rappresentazione di una barca tradizionale maltese con la bandiera del paese. Sulla parte superiore del cerchio interno della moneta figura il nome del paese di emissione, «Malta», e su quella inferiore l'anno, «2018».

Sull'anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell'Unione europea.

Tiratura: 320 000

Data di emissione: novembre 2018

⁽¹⁾ Cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, dove sono riportate le facce nazionali di tutte le monete emesse nel 2002.

⁽²) Cfr. le conclusioni del Consiglio «Economia e finanza» del 10 febbraio 2009 e la raccomandazione della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l'emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).

Regime di identificazione elettronica notificato a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (¹)

(2018/C 401/08)

Titolo del regime	Mezzi di identificazione elettronica nell'ambito del regime notificato	Stato membro notificante	Livello di garanzia	Autorità responsabile del regime	Data di pub- blicazione nella Gaz- zetta ufficiale dell'Unione europea
Regime tedesco di identifica- zione elettronica basato sul con- trollo dell'accesso esteso	Carta d'identità nazionale Permesso di sog- giorno elettronico	Repubblica federale di Germania	Elevato	Ministero federale dell'Interno Alt-Moabit 140 10557 Berlino GERMANIA DGI2@bmi.bund.de +49 30186810	26.9.2017
SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale	Mezzi di identificazione elettronica SPID forniti da: — Aruba PEC S.p.A. — Namirial S.p.A. — InfoCert S.p.A. — In.Te.S.A. S.p.A. — Poste Italiane S.p.A. — Register.it S.p.A. — Sielte S.p.A. — Telecom Italia — Trust Technologies S.r.l.	Italia	Elevato Significativo basso	AGID -Agenzia per l'Italia digitale Italia Via Liszt 21 00144 Roma ITALIA eidas-spid@agid.gov.it +39 0685264407	10.9.2018
Sistema nazio- nale di identifi- cazione e autenticazione (NIAS)	Carta d'identità perso- nale (eOI)	Repubblica di Croazia	Elevato	Ministero della pubblica ammini- strazione, Repubblica di Croazia Maksimirska 63 10000 Zagabria CROAZIA e-gradjani@uprava.hr	7.11.2018

⁽¹⁾ GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73.



Titolo del regime	Mezzi di identificazione elettronica nell'ambito del regime notificato	Stato membro notificante	Livello di garanzia	Autorità responsabile del regime	Data di pub- blicazione nella Gaz- zetta ufficiale dell'Unione europea
Regime di eID estone: Carta d'identità Regime di eID estone: Carta RP Regime di eID estone: Digi-ID Regime di eID estone: Digi-ID residenza digitale Regime di eID estone: Mobiil-ID Regime di eID estone: Mobiil-ID	 Carta d'identità Carta RP Digi-ID Digi-ID residenza digitale Mobiil-ID Carta d'identità diplomatica 	Repubblica di Estonia	Elevato	Polizia di Stato e guardia di frontiera Pärnu mnt 139, 15060 Tallinn ESTONIA eid@politsei.ee +372 6123000	7.11.2018
Documento Nacional de Identidad elec- trónico (DNIe)	Carta d'identità spagnola (DNIe)	Regno di Spagna	Elevato	Ministero dell'Interno Regno di Spagna C/ Julián González Segador, s/n 28043 Madrid SPAGNA divisiondedocumentacion@policia.es	7.11.2018
Carta nazionale d'identità del Lussemburgo (carta d'identità elettronica)	Carta d'identità elet- tronica del Lussemburgo	Granducato di Lussemburgo	Elevato	Ministro dell'interno BP 10 L-2010 Lussemburgo LUSSEMBURGO minint@mi.etat.lu secretariat@ctie.etat.lu +352 24784600	7.11.2018

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

COMMISSIONE EUROPEA

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA 37/2018

nell'ambito del Programma Erasmus+

KA3 — Sostegno alla riforma delle politiche

Reti e partenariati di erogatori d'istruzione e formazione professionale (IFP)

(2018/C 401/09)

1. Obiettivo

Il presente invito mira a sostenere progetti volti alla creazione di reti e partenariati nazionali e transnazionali di erogatori d'istruzione e formazione professionale nell'ambito dell'IFP iniziale e continua, al fine di favorire la riflessione politica a livello europeo, nonché di promuovere la consapevolezza pubblica e l'attuazione delle politiche europee in materia d'IFP a livello nazionale e regionale.

L'invito si prefigge come obiettivo primario di sollecitare la presentazione di candidature per partenariati «dal basso verso l'alto»; tali proposte devono incoraggiare la creazione di reti e partenariati nazionali e transnazionali di erogatori d'IFP, improntati alla collaborazione a livello nazionale ed europeo.

Tali progetti devono migliorare la qualità e l'efficienza dell'IFP, potenziarne l'impatto e la pertinenza per studenti e datori di lavoro, nonché creare cooperazione transnazionale per promuovere la qualità dell'IFP e l'interesse che essa suscita.

Le proposte finanziate nell'ambito del presente invito devono inoltre essere di stimolo alla comunicazione, alla divulgazione e al sostegno per l'attuazione dell'agenda politica in materia d'IFP a livello nazionale e dell'UE per lo scambio di conoscenze, feedback ed esperienze nell'attuazione delle politiche e nella condivisione delle migliori pratiche nel campo dell'eccellenza dell'IFP.

Le proposte devono essere presentate nell'ambito di uno dei due lotti descritti di seguito.

Lotto 1: organizzazioni nazionali, regionali o settoriali di erogatori d'IFP

I progetti finanziati nell'ambito del lotto 1 devono istituire o rafforzare reti e partenariati tra gli erogatori d'IFP a livello nazionale, regionale o settoriale. Tali obiettivi saranno conseguiti tramite progetti transnazionali volti a creare capacità e a condividere le migliori esperienze tra tali organizzazioni di erogatori d'IFP, in particolare per i paesi in cui gli accordi di rappresentanza tra gli erogatori d'IFP sono limitati.

Lotto 2: organizzazioni ombrello europee di erogatori d'IFP

I progetti finanziati nell'ambito del lotto 2 devono favorire la cooperazione tra le organizzazioni ombrello europee di erogatori d'IFP, sostenendo al contempo la riflessione politica a livello europeo e la capacità di raggiungere e coinvolgere i membri o affiliati nazionali. Le organizzazioni ombrello europee dovranno inoltre svolgere un ruolo chiave nell'accrescere la consapevolezza pubblica e nel sostenere l'attuazione delle politiche europee in materia d'IFP, tramite le organizzazioni nazionali, regionali e settoriali di erogatori d'IFP.

2. Partenariati ammissibili

Lotto 1: organizzazioni nazionali, regionali o settoriali di erogatori d'IFP

Il partenariato deve includere almeno due reti o associazioni nazionali, regionali o settoriali di erogatori d'IFP, provenienti da almeno due diversi paesi del programma Erasmus+ (almeno uno dei quali deve essere uno Stato membro dell'Unione europea). Uno dei partner di cui sopra assumerà il ruolo di organizzazione coordinatrice, incaricata di presentare la candidatura per una sovvenzione Erasmus+ per conto del partenariato.

Qualora una rete/associazione non sia ancora giuridicamente costituita, la candidatura può essere presentata da un erogatore d'IFP che la rappresenta.

L'ulteriore composizione del partenariato deve rispecchiare le specifiche attività previste dall'invito.

— Lotto 2: organizzazioni ombrello europee di erogatori d'IFP

Il partenariato deve includere almeno due organizzazioni ombrello europee di erogatori d'IFP, ciascuna avente membri o affiliati in almeno cinque paesi partecipanti al programma Erasmus+ (almeno uno dei quali deve essere uno Stato membro dell'Unione europea). Una delle organizzazioni ombrello europee assumerà il ruolo di organizzazione coordinatrice, incaricata di presentare la candidatura per una sovvenzione Erasmus+ per conto del partenariato.

L'ulteriore composizione del partenariato deve rispecchiare le specifiche attività previste dall'invito.

Di seguito sono elencati i paesi partecipanti al programma Erasmus+:

- i 28 Stati membri dell'Unione europea: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito (1), Cechia, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria,
- i paesi del programma non appartenenti all'UE: ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Serbia (²) e Turchia.

3. Attività

Le attività devono avere inizio tra il 1º settembre 2019 e il 1º novembre 2019.

La durata prevista per i progetti è di 24 mesi.

Le attività hanno come obiettivo principale sostenere l'istituzione e/o il rafforzamento di reti e partenariati di erogatori d'IFP, mirati a sviluppare capacità a livello di base per l'implementazione efficace delle priorità, delle iniziative e dei programmi europei nel settore dell'IFP, inclusi quelli concordati nell'ambito del processo di Copenaghen.

Per entrambi i lotti i beneficiari sono tenuti a svolgere la seguente attività:

Rafforzare la cooperazione tra gli erogatori d'IFP prendendo parte a iniziative di apprendimento reciproco, consulenza tra pari e sviluppo di capacità, con l'obiettivo di migliorare il livello qualitativo e il richiamo dell'offerta di servizi IFP. Reti e partenariati devono inoltre promuovere e stimolare l'uso efficace degli strumenti di sostegno finanziario dell'UE, nonché supportare l'attuazione e la diffusione degli strumenti e delle iniziative pertinenti dell'UE nel settore dell'IFP, ove possibile nelle lingue nazionali. I progetti devono altresì puntare a raggiungere e coinvolgere gli erogatori d'IFP che ancora non contribuiscono alla cooperazione europea o non ne traggono beneficio.

Infine, i beneficiari sono tenuti a svolgere almeno tre delle seguenti attività:

- 1. fornire il proprio contributo alla Settimana europea delle competenze professionali organizzando attività ed eventi innovativi coordinati a livello nazionale al fine rendere più appetibile l'IFP, rivolgendosi al contempo a un ampio pubblico, inclusi genitori, studenti, insegnanti, aziende e, in particolare, le PMI;
- 2. sostenere lo sviluppo di una strategia di internazionalizzazione al livello degli erogatori, favorendo la mobilità di leader, personale e studenti IFP, nonché l'istituzione di partenariati di cooperazione;
- 3. migliorare la qualità dell'IFP tramite cicli di feedback per allineare l'offerta di servizi IFP alla raccomandazione relativa al monitoraggio dei percorsi di carriera dei laureati e diplomati, nonché alla raccomandazione sul quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale (EQAVET). Se pertinente, sviluppare sistemi di monitoraggio dei percorsi di carriera dei laureati e diplomati abbinando, tra l'altro, statistiche nazionali o regionali ai dati raccolti dagli erogatori d'IFP o utilizzare i dati dei sistemi di monitoraggio dei percorsi di carriera dei laureati e diplomati al fine di migliorare l'offerta di servizi IFP;

⁽¹) Per i richiedenti appartenenti al Regno Unito: si ricorda che è necessario essere in possesso dei requisiti di ammissibilità per l'intera durata della sovvenzione. Se il Regno Unito recederà dall'Unione europea durante il periodo di concessione della sovvenzione senza concludere un accordo con l'UE che garantisca in particolare il mantenimento dell'ammissibilità per i richiedenti appartenenti al Regno Unito, questi ultimi non riceveranno più finanziamenti dall'UE (pur continuando a partecipare, se possibile) o saranno invitati a ritirarsi dal progetto sulla base delle pertinenti disposizioni sulla risoluzione della convenzione di sovvenzione.

⁽²⁾ Il riconoscimento della Serbia in qualità di paese del programma Erasmus+ è subordinato alle seguenti condizioni:

i) la disponibilità degli stanziamenti previsti nel progetto di bilancio 2019 dopo l'adozione del bilancio 2019 per la Serbia;

ii) una modifica dell'accordo tra l'Unione europea e la Serbia relativo alla partecipazione di quest'ultima al programma Erasmus+, il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport.

- 4. fornire sostegno allo sviluppo del capitale umano di microimprese e PMI tramite il miglioramento delle competenze e la riconversione professionale dei dipendenti. A questo scopo, può essere necessario individuare le esigenze dei dipendenti in termini di competenze e/o valutarne e riconoscerne le competenze nonché fornire loro una formazione ad hoc, eventualmente tenendo conto delle conclusioni del gruppo di lavoro sull'istruzione degli adulti nell'ambito di «ET 2020» (Cooperazione comunitaria nel settore dell'istruzione e della formazione) per il periodo 2016-2018;
- 5. promuovere l'apprendimento innovativo di competenze chiave in ambito IFP (permettere, ad esempio, flessibilità e adattabilità allo scopo di rispondere alle esigenze di apprendimento del singolo) adeguando l'elaborazione e la valutazione dei programmi;
- 6. promuovere strumenti e opportunità per lo sviluppo professionale di insegnanti, formatori, tutori e/o leader dell'IFP affinché siano meglio preparati a far fronte alla complessità futura (ad esempio la digitalizzazione), in linea con le conclusioni del gruppo di lavoro sull'IFP nell'ambito di «ET 2020» per il 2016-2018.

4. Criteri di aggiudicazione

Le candidature ammissibili saranno valutate in base ai seguenti criteri:

- 1. pertinenza del progetto (massimo 30 punti soglia minima 16 punti);
- 2. qualità della definizione e dell'attuazione del progetto (massimo 20 punti soglia minima 11 punti);
- 3. qualità del consorzio responsabile del progetto e degli accordi di cooperazione (massimo 30 punti soglia minima 16 punti);
- 4. effetti e divulgazione (massimo 20 punti soglia minima 11 punti).

Saranno prese in considerazione per il finanziamento solo le candidature che avranno ottenuto almeno **60 punti** (su un totale di 100 punti), tenendo conto altresì della soglia minima necessaria per ciascuno dei quattro criteri di aggiudicazione.

5. Bilancio

La disponibilità di bilancio totale destinata al cofinanziamento dei progetti è stimata in un valore massimo di 6 milioni di EUR ripartiti indicativamente come segue: 4 milioni di EUR per il lotto 1 e 2 milioni di EUR per il lotto 2. Il tasso massimo di cofinanziamento dell'UE è pari all'80 %.

L'ammontare di ciascuna sovvenzione sarà compreso tra 300 000 e 500 000 EUR per il lotto 1 e tra 600 000 e 800 000 EUR per il lotto 2.

L'Agenzia si riserva il diritto di non distribuire tutti i fondi disponibili.

6. Termine per la presentazione delle domande

Le domande devono essere conformi ai seguenti requisiti:

- devono essere inviate entro e non oltre le **ore 12:00** (ora di Bruxelles) **del 31 gennaio 2019**,
- devono essere presentate online utilizzando l'apposito modulo di domanda ufficiale (eForm),
- devono essere presentate in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea,
- devono contenere in allegato una descrizione dettagliata del progetto, una dichiarazione sull'onore e un bilancio stimato in pareggio, presentati sui moduli ufficiali.

Il mancato rispetto di tali condizioni comporta il rigetto della domanda.

7. Ulteriori informazioni

Le linee guida e il modulo elettronico per la presentazione delle domande sono disponibili al seguente indirizzo Internet:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/ka3-networks-and-partnerships-of-VET-providers_en

Le domande devono soddisfare tutte le condizioni di cui alle linee guida.

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.9160 — Centerbridge/Hospital Topco)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 401/10)

1. In data 29 ottobre 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (¹).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

- Centerbridge Partners, L.P. («Centerbridge», Stati Uniti d'America),
- Hospital Topco Limited («Hospital Topco», Regno Unito).

Centerbridge acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell'insieme di Hospital Topco.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

- 2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
- Centerbridge: società di gestione degli investimenti la cui attività riguarda principalmente il private equity e gli investimenti «distressed»,
- Hospital Topco: società capofila del gruppo sanitario che opera con il marchio BMI Healthcare e delle imprese che detengono interessenze immobiliari.
- 3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (²), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9160 — Centerbridge/Hospital Topco

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea Direzione generale Concorrenza Protocollo Concentrazioni 1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.9131 — Blackstone/Telereal Trillium/Real Estate JV)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 401/11)

1. In data 26 ottobre 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (¹).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

- Blackstone Group L.P. («Blackstone», Stati Uniti),
- Tele-Finance Holdings Limited («Telereal Trillium», Regno Unito),
- attività immobiliare commerciale di Network Rail Infrastructure Limited («Real Estate JV», Regno Unito).

Blackstone e Telereal Trillium acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di Real Estate JV. La concentrazione è effettuata mediante contratto.

- 2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
- Blackstone: gestore di attivi su scala internazionale, con sede negli Stati Uniti e uffici in Europa e in Asia, che opera come società di gestione degli investimenti,
- Telereal Trillium: società di gestione patrimoniale che opera nei partenariati, negli investimenti e nello sviluppo immobiliari e nella pianificazione territoriale strategica,
- Real Estate JV: attività immobiliare commerciale di Network Rail Infrastructure Limited, un ente pubblico che gestisce l'infrastruttura ferroviaria britannica in Inghilterra, Galles e Scozia.
- 3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (²), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9131 — Blackstone/Telereal Trillium/Real Estate JV

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax + 32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea Direzione generale Concorrenza Protocollo Concentrazioni 1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.



